

allegato b)

## RELAZIONE TECNICA

### QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali avviano un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni societarie possedute.

Il comma 611 indica i criteri generali da seguire per la stesura e la realizzazione del processo di razionalizzazione:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali teoricamente, se la suddetta disposizione normativa non avesse attribuito una differente competenza, (art. 1, comma 612 della L. 190 del 2012) dovrebbe essere il Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Sul punto della competenza all'adozione degli atti è intervenuta anche l'ANCI che, con propria nota di lettura in data 23.03.2015, ha stabilito che "In merito a ciò, un approccio prudentiale e sistemico porterebbe a ritenere che il succitato Piano può essere approvato dal Sindaco (ovvero da una deliberazione di approvazione della Giunta Comunale, in riferimento alle competenze detenute da quest'ultima sul Piano Esecutivo di Gestione) entro il 31.3.2015 e trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, assieme alla relazione tecnica. Il dispositivo dell'atto sindacale potrebbe contenere anche il mero indirizzo delle operazioni da effettuare (cessione, aggregazione, ecc.) con presa d'atto della relazione tecnica. Nel caso però vi siano procedure dettagliate incidenti in maniera significativa sull'ente locale anche dopo tale invio, si dovrebbe seguire il passaggio in Consiglio Comunale, per i necessari adempimenti inerenti le competenze di tale organo, ai sensi dell'articolo 42 del TUEL inerenti organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione. Nel caso di modifiche si ritiene che le stesse potranno essere trasmesse alla Corte dei Conti regionale; su tale delicata questione appare necessario un chiarimento".

Al fine di assumere un atteggiamento prudentiale, anche in relazione alle suddette incertezze in materia di competenza, poiché come si vedrà nel proseguo della presente relazione tecnica, si ritiene che il Comune di Castelfranco di Sotto non debba procedere alla dismissione di partecipazioni societarie attualmente detenute, si ritiene che la procedura corretta da seguire ai fini dell'approvazione del Piano e del conseguente invio dello stesso sia la seguente:

- 1) Approvazione di suddetto Piano da parte della Giunta Comunale;
- 2) Emanazione di decreto sindacale di presa d'atto dei passaggi procedurali sopra indicati e trasmissione dello stesso alla Corte dei Conti.

Approvato il piano operativo, ove fosse ritenuto necessario a seguito di successiva valutazione, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere ulteriori cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della Funzione Pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ENTE**

Il Comune di Castelfranco di Sotto partecipa al capitale delle seguenti società:

1. GEOFOR Spa con una quota 0,01%;
2. GEOFOR PATRIMONIO Spa con una quota dal 0,01%;
3. ECOFOR SERVICE SPA con una quota del 0,01%;
4. A.P.E.S. Scpa con una quota del 2,7%;
5. CERBAIE Spa con una quota del 6,74%;
6. RETIAMBIENTE Spa con una quota dello 0,86 %
7. DOMUS SOCIALE SRL con una quota del 20,00%
8. POLO TECNOLOGICO CONCIARIO SCRL con una quota del 4,30%
9. BANCA POPOLARE ETICA SCPA con una quota del 0,00591%
10. CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO SPA con una quota del 0,000668%
11. TOSCANA ENERGIA S.P.A con una quota dello 0,78%

## **ALTRE PARTECIPAZIONI E ASSOCIAZIONISMO**

Per completezza, si precisa che il Comune di Castelfranco di Sotto, partecipa all'Autorità Idrica Toscana con una quota del 1,57%, alla Società della Salute con una quota del 13%, all'ATO Toscana Costa per la quota dello 0,75%, al Consorzio per la gestione delle attività e servizi relativi alla realizzazione di strutture e servizi avanzati per l'impresa con una quota del 16,67%, al Consorzio Aquarno S.p.A per una quota dello 0,58%, al Consorzio depuratore S.Croce sull'Arno per una quota dello 0,01% ed alla Società Consortile Energia Toscana (CET) Srl con una quota dello 0,054%; inoltre l'Ente partecipa alla Fondazione Scuola dell'infanzia Giovanni XXIII con una quota del 50% ed alla Fondazione Dopo noi per una quota del 3,52%; infine l'Ente è proprietario al 100% di un'azienda speciale denominata "Azienda Speciale Servizi Pubblici Locali (ASSPL)";

Le partecipazioni ai Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano come anche la partecipazione alle fondazioni ed all'aziende speciali.

## ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI

### 1. GEOFOR Spa

GEOFOR s.p.a. è la società a prevalente capitale pubblico locale che svolge il servizio pubblico di igiene urbana e gestione dei R.S.U. sul territorio di 23 comuni della Provincia di Pisa.

In particolare, la gestione dei R.S.U. costituisce attività di pubblico servizio, soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 113 e ss. T.U.E.L. ed alle altre norme sui servizi pubblici locali che ne individuano sia le forme di gestione che le modalità di affidamento da parte degli enti locali. Inoltre, le stesse disposizioni, e segnatamente l'art. 116 del T.U.E.L., disciplinano anche le forme di finanziamento dei servizi pubblici, i cui costi devono essere coperti con il relativo tributo (TARI). Tale ultima previsione trova attuazione specifica, quanto ai servizi di igiene urbana e gestione R.S.U., nell'art. 49 del d.lgs. 22/97 che, ha sostituito la T.A.R.S.U., introducendo da prima il sistema tariffario e poi con la TARES e TARI il sistema tributario, disciplinato dalla L. 214/2011 istitutiva della TARES e dalla L. 147/2013 istitutiva della TARI.

La Società è partecipata dal Comune con una quota dello 0,01%

Oneri complessivi per il Comune a carico del Bilancio zero, se non quelli collegati all'effettivo svolgimento dei servizi da parte della suddetta Società.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

**La proposta dell'amministrazione è quella di mantenere la partecipazione in Geofor Spa, almeno per il 2015, in quanto l'intero settore rifiuti è oggetto di riforma e riorganizzazione a livello regionale (è in fase di espletamento la procedura di gara ad evidenza pubblica condotta da ATO Toscana Costa finalizzata all'individuazione del gestore unico dei rifiuti a livello di ambito e che sarà oggetto di rendicontazione).**

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 1.065.787 euro	+ 1.249.070 euro	+ 473.529 euro

### 2. GEOFOR PATRIMONIO Spa

GEOFOR PATRIMONIO Spa è la società interamente pubblica proprietaria degli impianti e delle reti per la gestione del ciclo dei rifiuti. La Società costituisce attività di pubblico servizio ed è stata costituita ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 267/2000. Il comma 13 dell'articolo 113 prosegue prevedendo che gli enti locali possono conferire la proprietà delle reti degli impianti e delle altre dotazioni a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Queste società a loro volta pongono le reti a disposizione di gestori del servizio a fronte del pagamento di un canone. La quantificazione del canone è demandata alla Autorità nazionale di settore, ove costituita, come per esempio nel settore dell'elettricità e del gas, ovvero, in assenza all'ente locale.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d) per lo svolgimento del pubblico servizio in questione.

La Società è partecipata dal Comune con una quota del 0,01%

Oneri complessivo per il Comune a carico del Bilancio zero.

**La proposta dell'amministrazione è quella di mantenere la partecipazione in Geofor Patrimonio Spa, almeno per il 2015, in quanto l'intero settore rifiuti è oggetto di riforma e riorganizzazione a livello regionale (è in fase di espletamento la procedura di gara ad evidenza pubblica condotta da ATO Toscana Costa finalizzata all'individuazione del gestore unico dei rifiuti a livello di ambito e che sarà oggetto di rendicontazione).**

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 63.124 euro	+ 155.793 euro	+ 245.297 euro

### 3. ECOFOR SERVICE Spa

ECOFOR SERVICE Spa è la società che gestisce la raccolta e il trattamento dei rifiuti speciali, pur sottoposta anch'essa ad una rigorosa normativa pubblicistica (d.lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni).

La Società è partecipata dal Comune con una quota dello 0,01%

Onere complessivo per il Comune a carico del Bilancio zero.

**La proposta dell'amministrazione è quella di mantenere la partecipazione in ECOFOR Service Spa, almeno per il 2015, in quanto l'intero settore rifiuti è oggetto di riforma e riorganizzazione a livello regionale**

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 2.061.874 euro	+ 1.771.408 euro	+ 1.251.829 euro

### 4. A.P.E.S. SCPA

La società si è costituita in data 08/04/2004 tra il Comune di Pisa e gli altri 38 Comuni della provincia di Pisa. La Società svolge funzioni strumentali attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio dei comuni destinato all'edilizia residenziale pubblica.

**In ragione del suo carattere di strumentalità e per il perseguimento delle funzioni istituzionali in materia di edilizia residenziale pubblica, lett. a) dei criteri, nonché della normativa regionale in materia, la proposta dell'amministrazione è quella di mantenere la partecipazione nella società.**

La Società è partecipata dal Comune con una quota del 2,7%

Onere complessivo per il Comune a carico del Bilancio zero.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 12.521 euro	+ 9.760 euro	+ 5.819 euro

## 5. CERBAIE SPA

La società nasce dalla trasformazione dell'Azienda Speciale Cerbaie, nata a sua volta dalla trasformazione del Consorzio Unificato Acquedotto delle Cerbaie, e si costituisce in società per azioni denominata "Cerbaie spa". La legge 05/01/1994, n. 36, ha reso obbligatoria la gestione associata dei servizi del ciclo idrico integrato su vasta area e con la L.R. 21/7/1995 n. 81 la Regione Toscana ha istituito gli Ambiti Territoriali Ottimali. Con deliberazione dell'Assemblea n. 21 del 21/12/2001 è stato affidato ad Acque spa la gestione del Servizio Idrico Integrato con decorrenza 01/01/2002; e contestualmente sono stati regolati i rapporti tra il nuovo gestore, società Acque spa, e Cerbaie spa proprietaria delle reti.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

La Società è partecipata dal Comune con una quota del 6,74%.

Onere complessivo per il Comune a carico del Bilancio è pari ad euro 156.273,93 ed è costituito dall'indennizzo per retrocessione beni a Cerbaie come disposto con delibera consiliare n.68 del 30.12.2003, come successivamente modificata con delibera consiliare n.63 del 29.11.2012. Tale piano si concluderà nel 2020.

**In ragione del suo carattere di strumentalità e per il perseguimento delle funzioni istituzionali in materia di erogazione del servizio idrico, lett. a) dei criteri la proposta dell'amministrazione è quella di mantenere la partecipazione nella società, almeno fino alla data di scadenza delle somme dovute alla società per la retrocessione dei beni.**

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
1.647.384 euro	1.346.437 euro	1.090.643 euro

## 6. RETIAMBIENTE SPA

La società mista RETIAMBIENTI Spa si è costituita, in data 16/12/2011, per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa". La Società ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della comunità d'ambito territoriale ottimale "ATO Toscana Costa".

La Società è partecipata dal Comune con una quota dello 0,86%.

Onere complessivo per il Comune a carico del Bilancio zero.

**La proposta dell'amministrazione è quella di mantenere la proprietà di Retiambiente sp.a., almeno per il 2015, in quanto l'intero settore rifiuti è oggetto di riforma e riorganizzazione a livello regionale e tenendo conto del fatto che il nuovo soggetto gestore del servizio rifiuti nell'ATO Toscana Costa è stato individuato dall'Assemblea della suddetta ATO proprio nella società in questione (è in fase di**

**espletamento la procedura di gara ad evidenza pubblica condotta da ATO Toscana Costa finalizzata all'individuazione del socio privato che dovrà entrare a far parte della compagine sociale).**

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
-	-31.261 euro	4.934 euro

## 7. DOMUS SOCIALE SRL

La società, a capitale interamente pubblico, ha come oggetto la ricerca, l'acquisizione e gestione di un patrimonio immobiliare da destinare alla collettività dei cittadini italiani e stranieri che per diverse problematiche di disagio sociale non riesce a soddisfare le proprie esigenze abitative facendo ricorso al normale mercato immobiliare.

La società è partecipata dal Comune al 20,00%

Oneri complessivi per il Comune a carico del Bilancio 37.075,80=, comprendenti anche quota delle somme dovute alla Società per lo svolgimento dei servizi effettuati.

**Visto il carattere di strumentalità della partecipazione ed il perseguimento delle funzioni istituzionali in materia di erogazione dei servizi in ambito sociale lett. a) dei criteri, la proposta dell'Amministrazione è quella di mantenere la partecipazione nella società.**

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
6.418 euro	9.918 euro	15.880 euro

## 8. SOCIETA' GENERALE PER LA GESTIONE DEL POLO TECNOLOGICO CONCIARIO (PO.TE.CO.) SCRL

Po.te.co scrl è una società consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico privato nata nel 2001, il cui scopo è la ricognizione ed il monitoraggio delle esigenze delle imprese piccole e medie operanti nel settore conciario della Regione Toscana, lo svolgimento diretto e indiretto di tutte le iniziative, la fornitura e la gestione di tutti i servizi finalizzati a promuovere, organizzare e razionalizzare il trasferimento delle innovazioni tecnico-scientifiche alle piccole e medie imprese operanti nel settore conciario per favorirne lo sviluppo sostenibile, la qualità produttiva, la competitività e l'incremento occupazionale.

La Società è partecipata dal Comune al 4,30%

Onere complessivo per il Comune a carico del Bilancio zero

**Considerando il ruolo estremamente rilevante sul territorio delle attività industriali connesse al settore conciario, l'amministrazione propone il mantenimento della partecipazione nella società ai sensi della lettera a) dei criteri di razionalizzazione.**

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
-2.885 euro	774 euro	1.449 euro

#### 9. BANCA POPOLARE ETICA SCPA

La Banca Popolare Etica ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito ispirata ai principi della Finanza Etica (finanziamento della cooperazione sociale e internazionale, della tutela ambientale, dell'economia solidale e del no profit).

La società è partecipata dal comune allo 0,00591%

Onere complessivo per il Comune a carico del Bilancio zero.

**La procedura di dismissione è in corso come disposto con delibera consiliare n.52 del 30.09.2013**

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
1.490.374 euro	1.645.716 euro	1.327.789 euro

#### 10. CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO SPA

La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle loro varie forme. Con la propria attività si propone anche di dare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

La società è partecipata dal comune allo 0,0000668%

Onere complessivo per il Comune a carico del Bilancio zero.

**La procedura di dismissione è in corso come disposto con delibera consiliare n.58 del 20.12.2010**

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
-28.911.785 euro	6.222.759 euro	6.517.750 euro

### 11. TOSCANA ENERGIA S.p.A

Nell'anno 2004 e' stato sottoscritto dai Sindaci dei comuni di Firenze, Pisa, Pistoia, Empoli e dalla Società Italgas S.p.A. un "Memorandum of Understanding" inerente il "Progetto Industriale toscano per il settore gas ed energia". Tale progetto è stato finalizzato a realizzare un'integrazione tecnica economica ed organizzativa a livello regionale toscano degli organismi a partecipazione pubblica.

Il Comune di Castelfranco di Sotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16.01.2006 ha approvato l'Accordo Quadro relativo al "Progetto industriale Toscano per il settore gas/energia", ed il conferimento della partecipazione detenuta dal Comune di Pisa in Toscana Gas S.p.A.

In attuazione dei principi fissati dal Memorandum of Understanding, i soci pubblici di Fiorentinagas e di Toscana Gas, il partner industriale Italgas S.p.A. e gli Istituti di Credito hanno sottoscritto a Firenze l'atto costitutivo della società Holding Reti, denominata Toscana Energia S.p.A., conferendo in essa le loro partecipazioni.

Contemporaneamente è stato siglato l'Accordo Quadro, che stabilisce le modalità e i tempi per la realizzazione del Progetto e definisce le regole di governance vigenti.

L'Accordo Quadro prevede inoltre l'incorporazione di Fiorentinagas e di Toscana Gas in Toscana Energia SpA, entro due anni dalla costituzione di quest'ultima.

Il capitale sociale complessivo di Toscana Energia S.p.A. ammonta ad € 146.214.387, la partecipazione del Comune di Castelfranco di sotto è pari allo 0,78% del capitale sociale.

Onere complessivo per il Comune a carico del Bilancio zero.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

**La proposta dell'Amministrazione è quella di mantenere la partecipazione in TOSCANA ENERGIA S.p.A**

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
26.730.258 euro	35.688.921 euro	36755.265 euro